

(N. 1969)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1966

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma attuata con la legge 24 ottobre 1962, n. 1593, per la Cassa per le pensioni ai sanitari non ha accolto compiutamente le richieste poste dalle categorie interessate, per cui si rende necessaria l'emanazione di nuove norme, contenute nell'unito disegno di legge, che realizzano i voti fondamentali delle dette categorie, compatibilmente con le possibilità tecnico-finanziarie della Cassa. Il disegno di legge apporta, inoltre, alcune modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Il provvedimento è stato predisposto prendendo per base i criteri di massima

proposti dalla Commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico della Cassa sanitari e delle questioni connesse, in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Il problema fondamentale, riguardante la scelta del sistema per il miglioramento delle prestazioni della Cassa pensioni in parola, è stato risolto in modo soddisfacente, sempre, però, mantenendo integro il principio di assicurare un trattamento ragguagliato ai contributi versati durante la carriera di attività di servizio. Sull'argomento si erano prospettate due soluzioni:

1) la prima consistente nell'adozione di un sistema di pensionamento basato sull'ul-

tima retribuzione percepita in attività di servizio, analogamente a quanto è stato effettuato per la Cassa dipendenti enti locali e per la Cassa insegnanti di asilo con legge 26 luglio 1965, n. 965;

2) la seconda, intesa ad introdurre opportune modifiche all'attuale sistema a capitalizzazione, atte a soddisfare, nei limiti consentiti, le particolari esigenze manifestatesi per le diverse categorie iscritte alla Cassa sanitari.

Con il disegno di legge, accantonata la soluzione di cui al n. 1) che avrebbe comportato oneri rilevanti per la Cassa e provocato non pochi inconvenienti fra gli iscritti, agevolando solo la parte dei sanitari che fruiscono di alte retribuzioni, si è preferito adottare la soluzione di cui al n. 2), con riferimento alle cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 in poi. In tal modo, viene assicurato un trattamento più adeguato per tutte le categorie iscritte, senza, peraltro, intaccare le favorevoli prerogative già acquisite dal sistema di pensionamento vigente, tra cui sono da annoverare quelle relative ai consistenti minimi di pensioni, che possono finanche superare in alcuni casi l'ultima retribuzione e quelle concernenti la maggiorazione della retribuzione pensionabile nei casi di iscritti a basso stipendio.

Inoltre il disegno di legge, con riguardo al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, contiene pure norme modificative più favorevoli in ordine ai minimi di pensioni, alle aliquote di reversibilità e al contributo di riscatto.

Infine, il provvedimento contempla la concessione di adeguati miglioramenti ai pensionati in atto alla predetta data, consistenti in un aumento provvisorio a decorrere dal 1° luglio 1964, ad integrazione dell'assegno annuo previsto al 30 giugno 1965 dalla legge 30 dicembre 1965, n. 1486, e, poi, in una riliquidazione definitiva della pensione a partire dal 1° luglio 1965, cioè dalla stessa data da cui ha effetto la riforma dell'attuale sistema di pensionamento.

Con il disegno di legge si provvede, in via preliminare, in analogia a quanto è stato stabilito per la Cassa dipendenti enti locali

e per la Cassa insegnanti di asilo con l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, a comprendere fra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa sanitari, l'eventuale indennità integrativa speciale limitatamente ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

Poi, per gli iscritti alla Cassa, il disegno di legge detta le norme per l'attuazione del nuovo sistema di trattamento di quiescenza, il quale rimane pur sempre ancorato a basi tecnico-assicurative, per cui le prestazioni risultano ragguagliate alle retribuzioni pensionabili godute durante l'intera carriera di servizio.

Sostanzialmente, il sistema adottato consiste nel destinare alla capitalizzazione il 9 per cento della retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000, mediante l'adozione di un saggio demografico-finanziario di accumulo costante pari al 5,50 per cento annuo. La trasformazione in rendita del capitale accumulato avviene applicando l'annualità vitalizia media del 9,40.

La decurtazione di lire 50.000, che si effettua per il passaggio dalla retribuzione annua contributiva a quella pensionabile, è destinata alla formazione dell'indennità integrativa speciale, che rimane corrisposta come emolumento a sè stante in aggiunta alla pensione.

Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione diretta, è costituito:

a) dalla pensione teorica, determinata prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile, eventualmente maggiorata, ove ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalla legge;

b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000, nei casi in cui la pensione teorica non raggiunga l'ultima retribuzione; qualora per effetto di tale rendita si superi l'ultima retribuzione, la rendita stessa viene ridotta dell'eccedenza;

c) dalla indennità integrativa speciale.

Tale trattamento viene elevato, qualora risulti inferiore agli importi minimi pre-

fissati in relazione al servizio utile e, d'altra parte, se esso supera l'ultima retribuzione pensionabile goduta in attività di servizio, l'eccedenza è dovuta limitatamente ad un terzo del suo ammontare.

Infine, per quanto riguarda il personale già in servizio al 1° luglio 1965, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa ai servizi resi fino a tale data, si dispone la rivalutazione delle retribuzioni percepite nel periodo pregresso, prendendo a base la retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1965 ed attribuendo, per tali servizi, una retribuzione annua pensionabile costante calcolata mediante l'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella I unita al disegno di legge.

Per le pensioni di privilegio, il disegno di legge prevede che la pensione teorica di cui alla lettera a) sia maggiorata di un decimo, con l'avvertenza, però, che l'importo così ottenuto in nessun caso può essere considerato inferiore ai due terzi della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio.

La uniforme maggiorazione di un decimo, disposta sia per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria sia per quelle di categoria diversa dalla prima, è intesa ad un coordinamento della legislazione della Cassa sanitari con quella in atto per la Cassa dipendenti enti locali e per la Cassa insegnanti di asilo. Essa, comunque, non peggiora la situazione attuale, che prevede per le pensioni di prima categoria la maggiorazione di due decimi, in quanto, in base alle vigenti disposizioni, tale maggiorazione è applicabile soltanto alla parte del trattamento costituita dalla rendita differenziale e non all'intera pensione teorica, così come è previsto nel nuovo sistema.

Una volta fissato il trattamento di pensione diretta, da esso discende il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità, applicando l'aliquota prevista, con riferimento ai componenti il gruppo dei superstiti compartecipi, dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di reversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento.

Per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni di privilegio, viene stabilito, con

notevole beneficio per gli interessati ed in analogia a quanto già disposto per la Cassa dipendenti enti locali, che essa sia reversibile per intero nei casi di morte in servizio dell'iscritto oppure nei casi in cui il titolare della pensione sia morto per la stessa causa che diede origine al conferimento dell'assegno privilegiato.

Quanto alla fissazione dei trattamenti annui minimi di pensione, il disegno di legge, alla tabella III, prevede minimi differenziati per le pensioni dirette normali e per quelle dirette di privilegio, in relazione agli anni utili. Per le pensioni di privilegio i minimi sono stati uniformati, sia che si tratti di pensione di prima categoria, sia che si tratti di pensione diversa dalla prima.

Viene, inoltre, fissato il minimo in lire 351.000 per i casi di reversibilità di pensione diretta normale e in lire 395.700 nei casi di reversibilità di pensione di privilegio quando la morte del titolare sia dipesa da causa diversa da quella che diede origine al trattamento privilegiato.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto viene stabilito nella nuova misura pari alla pensione teorica di cui alla lettera a), moltiplicata per il coefficiente fisso 9. In particolare, l'indennità a favore del personale dimissionario viene fissata in misura pari alla metà dell'indennità normale, in analogia a quanto è stato stabilito con l'articolo 5 della citata legge 1965, n. 965, per gli iscritti alle Casse pensioni dipendenti enti locali ed insegnanti di asilo.

La determinazione del contributo di riscatto pur rimanendo ancorato al principio di una corrispondenza tra premio e beneficio che ne deriva, in sede di pensionamento, viene effettuato in base a più favorevoli coefficienti. In particolare, per i servizi militari che non siano di per sé utili è previsto un contributo di riscatto ridotto agli otto decimi. Per tali servizi viene, conseguentemente, soppresso il preesistente istituto del riconoscimento.

Inoltre, il disegno di legge prevede, come si è detto, adeguati aumenti per le pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute fino al 30 giugno 1965.

Innanzitutto si provvede a concedere, in aggiunta all'assegno annuo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità — dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, ai sensi della citata legge 1965, n. 1486 — una integrazione, per il periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, pari al 10 per cento della pensione in godimento considerata con esclusione della indennità integrativa speciale e dei benefici accessori previsti per le pensioni di privilegio.

Per i miglioramenti di carattere definitivo, previsti a decorrere dal 1° luglio 1965, è adottato il criterio di aumenti percentuali, con l'introduzione, però, di opportuni correttivi atti ad evitare divari notevoli tra i miglioramenti stessi e quelli che sarebbero derivati qualora si fosse proceduto ad una vera e propria perequazione risultante dall'applicazione del nuovo sistema di pensionamento. Dai predetti criteri discende, per tutti i titolari di pensioni, un beneficio abbastanza ragguardevole nei confronti del trattamento attuale.

A favore dei pensionati viene anche esteso il beneficio dei nuovi trattamenti annui minimi e delle nuove misure delle aliquote di reversibilità previsti per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 in poi.

In sostanza i miglioramenti definitivi decorrenti dal 1° luglio 1965 consistono in un aumento del 20 per cento del trattamento attuale e nel consolidamento dell'assegno annuo concesso in via temporanea con la citata legge 1965, n. 1486. Però, al fine di non creare sperequazioni nella collettività dei pensionati della Cassa, viene stabilito che i miglioramenti predetti non devono né superare quelli che risulterebbero in base alla perequazione, né essere inferiori ai due terzi di quelli che risulterebbero dalla perequazione stessa.

Ai fini del confronto, ai pensionati viene attribuita una retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1965 determinata nel modo più favorevole su quella effettivamente percepita alla data di cessazione dal servizio oppure su quella attribuita al

1° gennaio 1958 computata con un aumento del 60 per cento.

È da avvertire, però, che per le pensioni di privilegio, il disegno di legge stabilisce la riliquidazione delle stesse applicando in ogni caso i corrispondenti criteri previsti per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

I miglioramenti così stabiliti comportano, per quanto riguarda l'assegno provvisorio integrato del 10 per cento del trattamento, un aumento medio del 26 per cento e, riferibilmente alla riliquidazione definitiva decorrente dal 1° luglio 1965, un aumento medio annuo del 39 per cento.

Il piano di riforma è stato predisposto tenendo presente la situazione attuale della Cassa per le pensioni ai sanitari, accertata attraverso il bilancio tecnico al 1° ottobre 1963, ed il successivo aggiornamento del bilancio stesso, in sede di Commissione di studio, con riferimento alla data del 1° gennaio 1965.

I miglioramenti e le modifiche al trattamento di quiescenza, nel complesso, comportano, in valore capitale, maggiori oneri di lire 60.600 milioni derivanti per lire 40.900 milioni dall'applicazione del nuovo sistema di pensionamento e per lire 19.700 milioni dai miglioramenti che vengono concessi a favore dei pensionati.

Tali maggiori oneri trovano copertura, per lire 56.691 milioni nell'avanzo tecnico risultante al 1° gennaio 1965, e per le residuali lire 3.909 milioni, nella favorevole lievitazione prevedibile, sia pure in minima misura, per il saggio di rendimento dei capitali della Cassa e per la consistenza numerica degli iscritti alla Cassa stessa.

Il disegno di legge, nell'ambito delle modifiche agli ordinamenti, contiene importante norma concernente la iscrizione a decorrere dal 1° marzo 1966, del personale dell'Istituto Centrale di Statistica alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

In base alle vigenti disposizioni, il personale predetto è assistito da assicurazione con polizza INA, che all'atto del collocamento a riposo è integrata da una rendita vitalizia a carico del bilancio dell'Istituto,

in modo da raggiungere un livello pensionistico analogo a quello dei dipendenti statali.

Si è presentato, pertanto, l'impellente esigenza di procedere ad una radicale revisione delle attuali norme, sia al fine di ripianare nel tempo la spesa di bilancio sostenuta dall'Istituto per gli oneri di quiescenza e sia per uniformare il trattamento del personale in parola a quello dei dipendenti degli altri enti pubblici.

Il problema ha formato oggetto di attento esame, tanto da parte di apposita Commissione costituita presso l'Ufficio della Riforma della Pubblica Amministrazione, quanto a cura del Comitato amministrativo dell'Istituto.

Questo, anzi, dopo aver promosso studi attuariali intesi ad acclarare i vari termini della questione, ha formulato voto perchè il personale dell'Istituto, così come è previsto dalla citata norma del disegno di legge, venga iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in quanto con la iscrizione stessa si perviene alla più idonea soluzione del problema.

E, in effetti, con l'iscrizione alla Cassa dipendenti enti locali, la tutela previdenziale del predetto personale si presenta in forma più completa ed immediata, risultando il trattamento di quiescenza unificato nella sola pensione che segue, nel tempo, gli opportuni adeguamenti al costo della vita.

Oltre all'iscrizione alla Cassa, la norma prevede il riconoscimento dei servizi assistiti da assicurazione collettiva e prestati alle dipendenze dell'Istituto anteriormente al 1° marzo 1966, il riscatto degli altri servizi non riconosciuti già utili, il trasferimento a carico della Cassa pensioni delle rendite vitalizie corrisposte a carico del bilancio dell'Istituto, la perdita di efficacia della Convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e, quindi, il trasferimento del valore di riscatto delle polizze alla Cassa pensioni.

Tra le altre norme contenute nel disegno di legge comportanti modifiche e innovazioni agli ordinamenti delle Casse pensioni fa-

centi parte degli Istituti di previdenza, meritano particolare menzione quelle relative:

— alla trasformazione della parte fissa del contributo di lire 40.000 dovuto dagli enti alla Cassa sanitari in contributo pari al 2,70 per cento della retribuzione annua contributiva;

— alla compilazione del bilancio tecnico della Cassa sanitaria a periodo annuale, anzichè quadriennale, a partire da quello riferito al 1° gennaio 1967, con inserimento della relazione illustrativa nei rendiconti annuali redatti in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza;

— all'ammissione a riscatto, per gli iscritti facoltativamente alle Casse pensioni in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, di tutto il servizio, anche se eccedenti gli anni 15, precedentemente reso alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima;

— alla conservazione, a favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, qualora non competeva l'assegno di superinvalidità, dell'assegno suppletivo, nella forma e nella misura di esso vigenti al 30 giugno 1964;

— alla sussistenza dell'esonero assicurativo alle Casse pensioni per il dipendente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvisto di pensione o già assistito da altra forma assicurativa per la quiescenza, quando il dipendente stesso goda di pensione a carico delle Casse oppure sia iscritto alle Casse medesime per servizi simultanei a quelli resi alle Istituzioni predette;

— all'ammissione del riscatto degli anni di studi universitari o del corso di specializzazione, nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, il quale abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, purchè i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posti ricoperti nel corso dell'intera carriera di servizio ammessa a ricongiunzione;

— alla fissazione dei termini entro cui possono essere revocati o modificati i provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi e quelle di liquidazione del trattamento di quiescenza;

— alla fissazione, per il pagamento dei contributi senza interessi, del nuovo termine corrispondente alla scadenza esattoriale del mese di agosto, nonchè all'ampliamento della facoltà concessa alle Direzioni provinciali del tesoro per la rateizzazione dei contributi arretrati in periodi inferiori alle sei bimestralità, con la applicazione di interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge che si compone di 26 articoli:

Art. 1 — Stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1965, per la retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa sanitari determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, una maggiorazione includendovi l'eventuale indennità integrativa speciale, limitatamente ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue, che viene assoggettato a contributo a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 2 — Definisce la retribuzione annua pensionabile, da attribuire all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la quale è presa a base per il calcolo della pensione teorica.

Artt. 3 e 4 — Dettano le norme, relativamente all'iscritto già in servizio alla data da cui ha effetto la legge, per la determinazione della quota di pensione teorica riferibile al periodo utile anteriore al 1° gennaio 1965.

Art. 5 — Enuncia il criterio di calcolo per la determinazione della pensione teorica, riportandosi all'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla legge.

Art. 6 — Indica le parti fondamentali del nuovo trattamento di quiescenza diretto, che risulta costituito dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000, di cui si è già fatto cenno.

Art. 7 — Stabilisce le maggiorazioni da apportarsi alla pensione teorica, nei casi di pensione diretta di privilegio.

Art. 8 — Stabilisce, sia per il caso di pensione diretta normale e sia per il caso di pensione diretta di privilegio, qualora la pensione teorica superi l'ultima retribuzione annua pensionabile, che l'eccedenza è dovuta limitatamente ad un terzo del suo ammontare.

Fissa, inoltre, gli importi minimi, da considerarsi per la pensione teorica, riportati dalla tabella III allegata alla legge.

Art. 9 — Enuncia i criteri da seguire per la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità, sia normali che di privilegio.

Art. 10 — Chiarisce che, in aggiunta al trattamento di quiescenza risultante dalla applicazione degli articoli precedenti, è dovuta l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 11 — Detta i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, stabilendo, in particolare, che la misura dell'indennità a favore del personale dimissionario sia pari alla metà di quella normale.

Art. 12 — Dispone che il nuovo sistema di pensionamento ha effetto dal 1° luglio 1965.

Art. 13 — Sostituisce la parte fissa del contributo di lire 40.000 dovuto dall'ente alla Cassa con un contributo equivalente pari al 2,70 per cento della retribuzione.

Art. 14 — Detta le norme per la determinazione del contributo di riscatto, con-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servando il beneficio della riduzione ad un terzo, per i servizi resi nella qualifica di aiuto o assistente ospedaliero e riducendo il predetto contributo agli otto decimi qualora si tratti di servizi militari.

Art. 15 — Prevede per l'assegno provvisorio annuo lordo, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, una integrazione pari al 10 per cento della pensione in godimento.

Stabilisce che le pensioni siano riliquidate, in via definitiva, a decorrere dal 1° luglio 1965, con l'applicazione dei criteri contenuti negli articoli 16, 17 e 18.

Art. 16 — Detta le norme, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, per l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva virtuale riferita al 1° gennaio 1965, che rappresenta elemento base di confronto ai fini della riliquidazione.

Art. 17 — Dispone, per la riliquidazione delle pensioni di privilegio, l'applicazione dei nuovi criteri stabiliti per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 18 — Detta le norme per la riliquidazione delle pensioni di privilegio.

Art. 19 — Introduce il concetto della compilazione annuale del bilancio tecnico della Cassa sanitari, la cui relazione illustrativa deve essere allegata ai rendiconti annuali.

Art. 20 — Prevede l'iscrizione del personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 21 — Prevede, per alcune categorie di enti, il ripristino delle norme contenute nell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per quanto concerne la facoltà di

iscrizione alle Casse pensioni del personale dipendente dagli enti stessi.

Art. 22 — Ammette, per gli iscritti alle Casse facoltativamente, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, il riscatto dei precedenti servizi anche per la parte eccedente gli anni 15.

Art. 23 — Chiarisce che l'assegno suppletivo a favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza è conservato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964 anche dopo la soppressione di esso prevista dalla legge 23 aprile 1965, n. 488, per i pensionati statali.

Art. 24 — Prevede l'insussistenza dell'esonero dall'iscrizione alle Casse nei riguardi del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, qualora esso sia provvisto di pensione a carico delle Casse medesime o sia già iscritto alle Casse stesse per servizio simultaneo a quello reso alle predette Istituzioni.

Art. 25 — Disciplina la materia del riscatto degli anni di studi universitari e dei corsi di specializzazione nei riguardi del dipendente dello Stato o dell'iscritto alle Casse pensioni, nel caso in cui lo stesso abbia reso in precedenza servizi ricongiungibili ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 26 — Fissa i termini per la revoca o modifica dei provvedimenti concernenti le domande di riscatto e quelle di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 27 — Prevede norme più favorevoli per gli enti per quanto concerne il termine del versamento dei contributi annui ed, inoltre, amplia la facoltà prevista per le Direzioni provinciali del tesoro di concedere ratizzazioni sui contributi dovuti alle Casse dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti di asilo, purchè esse siano mantenute nel limite di 6 bimestralità.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Miglioramenti al trattamento di quiescenza

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza, a partire dal 1° gennaio 1965, la retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

Ai fini della determinazione del contributo dovuto alla Cassa, le norme contenute nel comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1965.

Art. 2.

Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascuno iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, è attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione del comma primo dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 è effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Per l'iscritto già in servizio al 1° gennaio 1965, ai fini della determinazione della quo-

ta di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1° gennaio 1965, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge, corrispondente agli anni del periodo utile suddetto.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1965 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1° luglio 1965 in poi, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.

Art. 4.

Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1965 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi, la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1° gennaio 1965, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce co-

me retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

Art. 5.

La pensione teorica è determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilità secondo le disposizioni vigenti, è costituito:

a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell'articolo 5;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.

La rendita vitalizia di cui alla lettera b) è dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera a) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa è limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.

Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 7.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è maggiorata di un decimo e comunque non può considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 8.

Qualora la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccedenza è dovuta limitatamente ad un terzo del suo ammontare.

Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.

Art. 9.

La pensione indiretta o di riversibilità si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, è reversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di riversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento.

In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di riversibilità risultante dalla

applicazione del comma precedente può considerarsi inferiore a lire 351.000.

L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonché quello della pensione di reversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno diretto privilegiato, è pari al corrispondente importo della pensione diretta.

Nei casi di reversibilità di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo è elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.

Art. 10.

In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 11.

Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.

Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello determinato in applicazione del comma precedente.

Art. 12.

Le norme contenute nei precedenti articoli dal 2 all'11 si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a ca-

rico dell'ente, prevista dal comma primo dell'articolo 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è soppressa.

A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, è fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.

Art. 14.

Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.

Per le domande presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.

Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi o periodi vengono valutati come utili ai fini dell'applicazione del comma primo dell'articolo 3.

Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si ap-

plicano con limitazione alle domande presentate non posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 15.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, è aumentato, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, della indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, numero 610, e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, per la parte del trattamento indicato al comma precedente, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13^a mensilità.

L'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1965, del trenta per cento.

Art. 16.

Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, per ogni pensione, si prende a base la parte del trattamento considerato dal comma stesso in godimento al 30 giugno 1965. Per le pensioni indirette e di reversibilità si prende a base il corrispondente trattamento diretto.

In relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria

e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina la maggiorazione della parte del trattamento di cui al comma primo che deriverebbe qualora la riliquidazione venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 9.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1964 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1° gennaio 1965.

Per la determinazione di tale retribuzione si considera:

— per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958:

a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, però, senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

— per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958:

b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, però, l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;

c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera b).

Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1965, si attribuisce:

— per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera a) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;

— per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958, la retribuzione più favorevole tra quella indicata alla lettera b) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera c) considerata con l'aumento di lire 50.000.

Per la determinazione della maggiorazione del trattamento di cui al comma secondo, l'applicazione del comma secondo dell'arti-

colo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1° gennaio 1965 calcolata ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto. Qualora si tratti di pensione diretta non privilegiata, in nessun caso trova applicazione il comma primo dell'articolo 8.

Art. 17.

Per le pensioni dirette di privilegio, la parte del trattamento contemplata dal comma secondo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, è riliquidata applicando i criteri indicati all'articolo 16. La relativa parte del trattamento, per le pensioni indirette di privilegio e per le pensioni di reversibilità di pensioni dirette di privilegio, è riliquidata applicando i criteri indicati ai commi quarto e quinto dell'articolo 9.

Art. 18.

Nei casi di pensioni dirette non privilegiate per la parte del trattamento contemplata dal comma secondo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:

- a) la maggiorazione risultante dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;
- b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, numero 1486, considerato con l'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;
- c) la maggiorazione derivante dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;
- d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.

La parte del trattamento di cui al comma precedente è riliquidata apportando ad essa la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, però, che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), nè esserne inferiore ai sette de-

cimi. La maggiorazione risultante in nessun caso può considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera *b*).

L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente è elevato a quello previsto dalla lettera *d*), qualora risulti inferiore.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, la parte del trattamento di cui al primo comma, dopo aver riliquidato il corrispondente trattamento diretto in base alle norme contenute nei commi precedenti, è riliquidata con l'applicazione dei criteri indicati ai commi secondo e terzo dell'articolo 9.

TITOLO II

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 19.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento al 1° gennaio 1967 e la relativa relazione sarà allegata al rendiconto per l'anno 1967.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio è nominata in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.

Art. 20.

Con effetto dal 1° marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di

statistica, ivi compreso quello con qualifica di Direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Così pure, per il personale predetto, è considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.

I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonchè ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, è calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purchè la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge. Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere già presentato la domanda all'Istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto è calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo è calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.

Con effetto dal 1° marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei già dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'Istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicu-

razione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 28 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di reversibilità e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonché la corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965.

Dal 1° marzo 1966 cessa di avere vigore la Convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, con riferimento al 1° marzo 1966, è trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata Convenzione.

Art. 21.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:

— Camere di commercio, industria ed agricoltura;

— Istituti autonomi per le case popolari;

— Ente nazionale italiano per il turismo;

— Enti provinciali per il turismo;

— Comunità israelitiche;

— Istituti zooprofilattici;

— Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.

Art. 22.

Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate, a scomputo del relativo contributo di riscatto.

L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 23.

A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'assegno suppletivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.

Art. 24.

Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pub-

bliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia già provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.

Art. 25.

Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita è consentito purchè i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.

Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonchè il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguardati dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Il riscatto previsto dai commi precedenti è effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume, in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscat-

tato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualità di aiuto o di assistente ospedaliero, è effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma quarto del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.

Art. 26.

I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del Direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza;

oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

Art. 27.

Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purchè l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la ratizzazione in sei bimestralità dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestrali da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,80 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE RIFERITA AL 1° GENNAIO 1965 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
0.	1,000	26	0,787
1.	0,981	27	0,780
2.	0,972	28	0,774
3.	0,962	29	0,768
4.	0,953	30	0,761
5.	0,945	31	0,755
6.	0,936	32	0,749
7.	0,927	33	0,743
8.	0,919	34	0,737
9.	0,911	35	0,731
10.	0,903	36	0,725
11.	0,895	37	0,719
12.	0,887	38	0,713
13.	0,879	39	0,708
14.	0,872	40	0,702
15.	0,864	41	0,696
16.	0,857	42	0,691
17.	0,849	43	0,685
18.	0,842	44	0,680
19.	0,835	45	0,675
20.	0,828	46	0,669
21.	0,821	47	0,664
22.	0,814	48	0,659
23.	0,807	49	0,654
24.	0,800	50	0,649
25.	0,794		

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

I. — CALCOLO DELLA PENSIONE TEORICA DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5.

La tabella II riporta i valori delle pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira ed alle diverse durate del servizio espresse in anni e mesi.

La pensione teorica a favore del sanitario si ottiene:

1) determinando la quota di rendita ottenuta mediante l'applicazione, alla retribuzione annua pensionabile iniziale, del coefficiente dell'unità tabella relativo al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio utile e quella della cessazione;

2) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al n. 1) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue pensionabili, con l'avvertenza di applicare, per ogni variazione, il coefficiente della tabella II relativo al periodo intercorrente tra la data della variazione stessa e la data della cessazione.

II. — CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 14.

I servizi o periodi ammessi a riscatto in base a domande presentate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si scindono nelle parti indicate al secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87. Ognuno dei periodi da riscattare, computati nel modo indicato al terzo comma del citato articolo 13, si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo servizio utile. Ai periodi stessi si attribuisce l'identica retribuzione annua pensionabile, ragguagliata, in ogni caso, all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore al 1° gennaio 1965, si considera come retribuzione annua pensionabile quella costante, determinata ai sensi dell'articolo 3.

Per il calcolo del contributo di riscatto si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

- a) quella del periodo da riscattare;
- b) quella del periodo intercorrente tra la data di inizio del successivo servizio utile e la data di presentazione della domanda di riscatto;
- c) quella della somma dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

La maggiorazione della pensione teorica derivante dal riscatto si ottiene moltiplicando la retribuzione annua pensionabile attribuita al periodo da riscattare per la differenza tra i coefficienti della tabella II relativi alle durate di cui alle lettere c) e b).

Il contributo di riscatto, per il caso di scelta del sistema di pagamento in una sola volta, è pari al prodotto della predetta maggiorazione della pensione teorica per il coefficiente fisso 12.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III.

IMPORTI MINIMI DELLA PENSIONE TEORICA
PREVISTI DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 8

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio	Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio
10	—	535.000	31	588.700	699.900
11	—	539.100	32	614.800	713.700
12	—	543.400	33	642.000	728.400
13	—	548.100	34	669.700	743.800
14	—	553.000	35	698.700	766.200
15	290.900	558.300	36	728.400	791.900
16	305.900	563.800	37	759.400	818.100
17	321.100	569.700	38	791.700	845.000
18	336.800	576.000	39	825.000	872.600
19	352.600	582.700	40	859.900	901.000
20	368.800	589.600	41	883.900	905.500
21	385.300	597.100	42	909.700	909.700
22	402.200	604.900	43	937.200	937.200
23	419.400	613.200	44	966.600	966.600
24	437.000	622.000	45	997.600	997.600
25	455.200	631.500	46	1.030.600	1.030.600
26	473.800	641.200	47	1.065.300	1.065.300
27	492.800	651.700	48	1.101.700	1.101.700
28	514.600	662.800	49	1.140.000	1.140.000
29	538.500	674.400	50	1.180.200	1.180.200
30	563.200	686.700			